



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LODI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                     |                              |
|--------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>NOCERINO</u>  | <u>CARLO</u>        | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>QUINTINI</u>  | <u>PIETRO</u>       | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | <u>SCHIAVINI</u> | <u>PIETRO MARIA</u> | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> |                  |                     |                              |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 173/14  
depositato il 16/06/2014

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [REDACTED] POTECAR.-ALTRO 2013
  - avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [REDACTED] IRES-TRUST 2013
- contro: AG.ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI [REDACTED]

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 173/14

UDIENZA DEL

04/11/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

49/1/15

PRONUNCIATA IL:

04/11/14

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

03/3/15

Il Segretario

~~Dot. A. Tommaso~~  
~~TRENTACAPILLI~~

In data **17.12.2013** l'Ufficio Territoriale di [redacted] notificava al Notaio [redacted] l'avviso di liquidazione 13020027853, avente ad oggetto le maggiori imposte ipotecarie e catastali sull'atto del 4.10.2013, registrato il 24.10.2013, con il quale i signori [redacted] ed [redacted] conferivano [redacted] Trust denominato "[redacted] beni immobili in esso meglio specificati.

In particolare, secondo l'impostazione seguita dall'amministrazione finanziaria, le maggiori imposte proporzionali, in luogo di quelle fisse liquidate dal notaio, andavano correttamente applicate sul valore dichiarato dei beni, trattandosi, in ogni caso, di trasferimento con vincolo di destinazione ad effetto traslativo in favore dei beneficiari del Trust.

Avverso tale avviso presentava ricorso il Notaio [redacted] e sosteneva come l'atto di dotazione di beni ad un Trust fosse stato legittimamente sottoposto ad imposta di registro in misura fissa proprio perché il conferimento, di per sé, attesa la natura dell'Istituto prescelto, non aveva comportato alcuna diretta manifestazione o trasferimento di ricchezza in capo ai beneficiari, né era da accogliersi l'interpretazione dell'Ufficio, secondo cui, nel caso di specie, si dovesse comunque applicare l'art.2 del DL 262/2006 che impone la diversa disciplina fiscale dell'imposta proporzionale ai negozi con effetti segregativi o limitativi della disponibilità di beni patrimoniali, tra i quali non potrebbe non rientrare, seguendo questa impostazione, il Trust.

La Commissione ritiene, fondate le ragioni del ricorrente.

Nella costituzione di un Trust, infatti, non vi è alcun trasferimento della proprietà dei beni conferiti, né i beneficiari, per quanto individuati, hanno poteri decisionali o dispositivi sulla sorte degli stessi.

Peraltro, la stessa Circolare n.48/E del 6.8.2007 dell'Agenzia delle Entrate-Direzione centrale-Normativa e Contenzioso, prevede espressamente che l'atto istitutivo del trust che non contempli anche il trasferimento dei beni (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, quale atto privo di contenuto patrimoniale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Lodi, 4 novembre 2014



Il Presidente-Relatore  
dott. Carlo Nocerino